

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021  
350/2021/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE  
E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1169<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 596/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 596/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2021, 117/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2021, 122/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 122/2021/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG prevede che entro la data del 28 febbraio dell'anno  $t+1$  siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell'anno  $t$  calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno  $t-1$ ;
- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
  - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 117/2021/R/GAS, l'Autorità ha:
  - a) approvato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2020;
  - b) rinviato a successivo provvedimento, da adottarsi entro il mese di luglio 2021, la determinazione delle tariffe di riferimento definitive nei confronti di talune imprese, in relazione alle località tariffarie riportate nella TABELLA 2 allegata al medesimo provvedimento, nelle more della valutazione delle istanze di rettifica di dati patrimoniali connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile;

- in relazione ai casi di cui alla lettera b) del precedente elenco, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità, a seguito di un primo esame formale della documentazione, ha reso noto alle imprese l’esito delle proprie valutazioni;
- in dettaglio, sulla base delle analisi condotte dagli Uffici:
  - sono state valutate idonee, ai fini dell’accoglimento da parte dell’Autorità, le istanze presentate dalle imprese riportate nella successiva TABELLA A, relativamente alle località indicate nella medesima tabella:

TABELLA A

<b>ID ARERA</b>	<b>DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE</b>	<b>LOCALITA' INTERESSATE</b>
553	UNISERVIZI SPA	4707 - ZIMELLA (VR)
22668	2i RETE GAS SPA	826 - ZINASCO (PV)
22668	2i RETE GAS SPA	2691 - CUSIO (BG)
22668	2i RETE GAS SPA	2717 - SANTA BRIGIDA (BG)
25420	AP RETI GAS SPA	519 - FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
25420	AP RETI GAS SPA	4875 - CASIER (TV)

- sono state valutate idonee, ai fini dell’accoglimento da parte dell’Autorità e con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento definitive dell’anno 2021, le istanze presentate dalle imprese riportate nella successiva TABELLA B, relativamente alle località indicate nella medesima tabella:

TABELLA B

<b>ID ARERA</b>	<b>DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE</b>	<b>LOCALITA' INTERESSATE</b>
301	MEGARETI SPA	2742 - CHIAMPO (VI)
741	GP INFRASTRUTTURE SRL	3972 - CARPANETO PIACENTINO (PC)
992	NOVARETI SPA	849 - LAVIS (TN)
1244	COMUNE DI ISERA	4751 - ISERA (TN)
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	4425 - MODENA (MO)

- sono state valutate idonee le istanze di rettifica dati, erroneamente indicate dall’impresa distributrice 25420-AP RETI GAS SPA come istanze di rideterminazione tariffaria, per le località riportate nella successiva TABELLA C:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
25420	AP RETI GAS SPA	649 - MAROSTICA (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	7918 - SCHIO (VI)
25420	AP RETI GAS SPA	7921 - THIENE (VI)

- sono state valutate non idonee ai fini dell'accoglimento da parte dell'Autorità, secondo quanto evidenziato in sede di risultanza istruttoria, le istanze presentate dalle imprese riportate nella successiva TABELLA D, relativamente alle località indicate nella medesima tabella:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
112	AP RETI GAS VICENZA SPA	7919 - ZANE' (VI)
299	A.S.GA AZIENDA SERVIZI GAGGIANO SRL	5025 - GAGGIANO (MI)
369	MULTISERVIZI AZZANESE S.U. a R.L. IN LIQUIDAZIONE	6117 - AZZANO DECIMO (PN)
380	EROGASMET SPA	4799 - SAN BONIFACIO (VR)
485	AIM VICENZA SPA	2752 - TREVISO (TV)
491	SERVIZI A RETE SRL	7922 - VILLAVERLA (VI)
654	COGESER SPA	2498 - INZAGO (MI)
		2499 - MELZO (MI)
		2500 - PIOLTELLO (MI)
		2501 - TRUCCAZZANO (MI)
		2502 - VIGNATE (MI)
761	COMUNE DI NANTO	5233 - NANTO (VI)
795	GIUDICARIE GAS SPA	10198 - PREORE/RAGOLI
		10356 - BONDO/BREGUZZO
		10493 - BOLBENO/ZUCLO
807	ITALGAS RETI SPA	1498 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
		1523 - DERUTA (PG)
		1757 - ABBATEGGIO (PE)
		1761 - CEPAGATTI (PE)
		1764 - CUGNOLI (PE)
		1767 - MANOPPELLO (PE)

		1769 - NOCCIANO (PE)
		1901 - CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
		1906 - MANIAGO (PN)
		5371 - STORO (TN)
		5372 - AMPEZZO (UD)
		5373 - COMEGLIANS (UD)
		5374 - ENEMONZO (UD)
		5377 - OVARO (UD)
		5379 - PREONE (UD)
		5380 - RAVEO (UD)
		5381 - SOCCHIEVE (UD)
		5382 - VILLA SANTINA (UD)
		6054 - CERCIVENTO (UD)
		6055 - RAVASCLETTO (UD)
		6056 - SUTRIO (UD)
		6057 - PALUZZA (UD)
		6392 - PULFERO (UD)
		6393 - SAN LEONARDO (UD)
1247	UNARETI SPA	638 - CONDINO (TN)
1976	COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA	5067 - SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
3045	IRETI SPA	8731 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - 35083
5509	NOTARESCO GAS SRL	5095 - NOTARESCO (TE)
22668	2i RETE GAS SPA	794 - BERCETO (PR)
24121	BLU RETI GAS SRL	3486 - ONO SAN PIETRO (BS)
25420	AP RETI GAS SPA	518 - CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
		5319 - MONTE DI MALO (VI)
		645 - BREGANZE (VI)
		646 - CALVENE (VI)
		647 - FARA VICENTINO (VI)
		648 - LUGO DI VICENZA (VI)
		650 - MASON VICENTINO (VI)
		651 - MOLVENA (VI)
		652 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
		653 - PIANEZZE (VI)
		654 - SALCEDO (VI)
		655 - SANDRIGO (VI)
		657 - SCHIAVON (VI)

		658 - ZUGLIANO (VI)
		7920 - SARCEDO (VI)
		7924 - VILLORBA (TV)
25975	RETE GAS FIDENZA SRL	5004 - FIDENZA (PR)
30388	AP RETI GAS NORD EST SRL	3430 - ARBA (PN)

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere le istanze connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile per le imprese riportate nella TABELLA A, procedendo alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020 e alla rideterminazione di tariffe di riferimento provvisorie del 2021, già approvate con la deliberazione 122/2021/R/GAS, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG;
- limitatamente all'impresa distributrice 553-UNISERVIZI SPA, con riferimento alla località 4707-ZIMELLA, e all'impresa distributrice 25420-AP RETI GAS SPA, con riferimento alla località 4875-CASIER, riportate nella medesima TABELLA A, prevedere che le rettifiche dei dati patrimoniali abbiano decorrenza rispettivamente a valere dalle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 e per l'anno 2019;
- accogliere le istanze connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, per le imprese riportate nella TABELLA B, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento definitive dell'anno 2021, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG;
- recepire la richiesta di rettifica dati, presentata dall'impresa distributrice 25420-AP RETI GAS SPA per le località indicate nella TABELLA C, in occasione della prossima finestra di acquisizione delle rettifiche, prevista dall'articolo 4, comma 1, della RTDG nel periodo 1 – 15 settembre 2021;
- non accogliere, in quanto non compatibili con il quadro regolatorio, come argomentato in sede di risultanza istruttoria, le istanze di rettifica per le località riportate nella TABELLA D;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020, di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Determinazione di tariffe di riferimento*

*per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2018 al 2021*

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per gli anni dal 2018 al 2020 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nelle *Tabelle da 1 a 3* allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
- 1.2. Sono rideterminati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2021 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella *Tabella 4* allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 2**

#### *Indennità amministrativa*

- 2.1. L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella *Tabella 5* allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni finali*

- 3.1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*